

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI ROMA  
NONA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, nelle persone dei componenti:

**Dott. Tommaso Marvasi Presidente**

**Dott. Vittorio Carlomagno Giudice relatore**

a scioglimento della riserva presa all'udienza del 10.04.15 ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al n. omissis/2015 avente per oggetto: reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica in data 19.02.15

TRA

CLIENTE

*reclamante*

E

BANCA

*reclamata*

L'ordinanza reclamata ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da , diretto ad ottenere il rilascio da parte della banca, ex art. 119 comma 4 T.U.B., dei contratti di conto corrente intestati alla istante, conclusi oltre dieci anni prima della richiesta, delle delibere di affidamento, di ogni altro documento collegato. L'ordinanza ha ritenuto che il termine decennale che delimita l'obbligo di conservazione a carico della banca, ed il conseguente obbligo di rilasciarne copia all'interessato, si applichi ai contratti come alla documentazione contabile, quanto alle delibere di affidamento che si tratti di atti interni esclusi in radice dall'ambito di applicazione della disposizione, quanto agli altri documenti, non meglio indicati, che la richiesta fosse generica.

Propone reclamo il cliente, deducendo che il termine decennale si applichi esclusivamente alla documentazione contabile in senso proprio, relativa alle singole operazioni, e non anche ai documenti contrattuali, che costituiscono il documento scritto richiesto a pena di nullità per la valida costituzione dei rapporti bancari che perciò dovrebbero essere conservati sino a quando non sia compiuta la prescrizione dei relativi diritti da computarsi dalla chiusura dei rapporti. La reclamante non deduce alcuna ragione di reclamo relativa agli altri documenti oggetto di richiesta.

La reclamata, a sostegno del rigetto dell'impugnazione, ripropone le ragioni già svolte nella precedente fase.

La disposizione di cui all'art. 119 T.U.B., prevede a carico della banca un obbligo che ha il suo fondamento in esigenze di tutela della clientela e nella professionalità propria della banca. Ciò non esclude che tale obbligo, la cui gravosità deve essere rapportata alla molteplicità dei rapporti intessuti dalla banca, debba essere contenuto entro convenienti limiti di tempo. In questo senso la limitazione entro il termine decennale corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l'espresso riferimento alla documentazione contabile

*Ordinanza, Tribunale di Roma, Pres. Marvasi – Rel. Carlomagno, 10.04.2015*

non può implicare, per i contratti, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un *dies a quo* indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame; in altre parole sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale si desumono, con riferimento ai contratti, dall'interpretazione estensiva della disposizione, e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine.

Trattandosi di una materia il cui il bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti è compiuto direttamente e puntualmente dalla legge, non vi è spazio neanche per un'integrazione del contenuto del rapporto in base al principio di buona fede.

E' il caso comunque di osservare che in tale bilanciamento sicuramente rileva anche che in assenza, o in difetto di prova, di una regolamentazione scritta del rapporto operino nullità di protezione e disposizioni sostitutive in favore del cliente, e che il decorso del termine di cui all'art. 119 T. I. G. 13 non abbia alcuna incidenza sulla distribuzione fra le parti dell'onere probatorio. Infatti gesta per intero a carico della banca l'onere di provare l'esistenza di una valida disciplina negoziale del rapporto, sia qualora essa agisca nei confronti del cliente sia qualora essa sia convenuta e la deduca in via di eccezione.

Pertanto il reclamo deve essere rigettato. Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo> seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo;

conferma l'ordinanza impugnata; condanna il reclamante alla rifusione delle spese della presente fase in favore della Banca, che liquida in euro 1250,00 per compensi, oltre IVA, CAP, rimborso spese generali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.04.15

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Vittorio Carlomagno

IL PRESIDENTE

Dott. Tommaso Marvasi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*